



**Maura Del Tredici**

ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI VARESE  
REVISORE CONTABILE  
CONSULENTE TECNICO DEL TRIBUNALE DI VARESE  
MEDIATORE CIVILE E COMMERCIALE

**Roberto Del Tredici**

ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI VARESE  
REVISORE CONTABILE  
MEDIATORE CIVILE E COMMERCIALE

**Luca Miglierina**

ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI VARESE  
REVISORE CONTABILE  
ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI VARESE

A TUTTI I SIGNORI CLIENTI  
LORO SEDI

Brescia, novembre 2019

**Oggetto: "SALDO E STRALCIO" E "ROTTAMAZIONE TER": TERMINE COMUNE AL 2 DICEMBRE**

**Le novità del Decreto Fiscale**

Il Decreto Fiscale 2020 (il D.L. 124/2019 pubblicato nella G.U. del 26 ottobre scorso) ha fissato al prossimo 2 dicembre (in quanto il 30 novembre cade di sabato) la scadenza per versare la prima rata di quanto dovuto per avvalersi della definizione agevolata della c.d. rottamazione *ter*.

È infatti l'articolo 37 del citato D.L. 124/2019 a concedere, per quanti non hanno versato entro il 31 luglio 2019 la prima rata della rottamazione *ter*, di usufruire ancora dell'agevolazione versando il dovuto entro la nuova scadenza.

Sostanzialmente la scadenza per il pagamento della prima rata o del totale dovuto per la definizione agevolata delle cartelle viene uniformata e fissata al 2 dicembre 2019, sia per le domande pervenute entro il mese di aprile che per quelle inviate nel mese di luglio.

Coloro quindi che hanno aderito alla rottamazione *ter* entro il 30 aprile e non hanno pagato il dovuto entro il 31 luglio potranno regolarizzare la loro posizione effettuando il versamento entro il prossimo 2 dicembre.

Allo stesso modo, potranno godere dell'agevolazione anche i contribuenti che avessero pagato la prima o unica rata oltre il termine del 31 luglio. Così come i contribuenti che hanno aderito alla rottamazione *bis* e che sono rientrati automaticamente nella rottamazione *ter*, beneficeranno della riapertura dei termini.

Si ricorda che in assenza di pagamento, pur in caso di corretta presentazione della domanda, il processo non si intende completato e la definizione non sarà completa con conseguente decadenza.

La scadenza del 2 dicembre 2019 diviene, quindi, la scadenza sia per la definizione dell'agevolazione c.d. "rottamazione *ter*" che per il c.d. "saldo e stralcio", definizione quest'ultima già prevista con scadenza al 2 dicembre.

È previsto inoltre un periodo di tolleranza.

Si tratta di 5 giorni a decorrere dal 2 dicembre entro i quali il contribuente potrà effettuare il versamento senza che scatti la decadenza o che siano dovuti interessi.

Questa ulteriore possibilità estende di fatto ancora la proroga al 7 dicembre ed essendo questo giorno un sabato, la scadenza ultima diviene il 9 dicembre.

**Aspetti pratici**

Al fine di permettere il completamento della definizione, l'Agenzia delle entrate ha inviato negli scorsi giorni ai contribuenti interessati le comunicazioni sull'esito della domanda contenenti l'importo dovuto e le modalità di pagamento.

Le comunicazioni dell'amministrazione sono di 2 tipologie:

- 1) "Comunicazione delle somme dovute relativa alla definizione per estinzione dei debiti", è il caso che riguarda per l'appunto le richieste di "saldo e stralcio",



- 2) "Comunicazione delle somme dovute per la definizione agevolata", relative alla adozione dell'agevolazione c.d. "rottamazione *ter*".

La prima comunicazione contiene anche l'eventuale indicazione degli importi esclusi dal "saldo e stralcio" e ricondotti nell'ambito della "rottamazione *ter*".

Le comunicazioni ricevute dal contribuente saranno di numero pari alle dichiarazioni presentate e quindi se il contribuente avesse presentato più di una dichiarazione di adesione, l'Agenzia provvederà a inviare altrettante comunicazioni.

Alla comunicazione risultano allegati anche i bollettini di pagamento che rispetteranno la scelta, in termini di rate, effettuata in fase di adesione.

In merito al pagamento occorre ricordare che i bollettini potranno essere saldati:

1. direttamente agli sportelli dell'Agenzia, presso la propria banca e negli uffici postali;
2. agli sportelli bancomat;
3. nei tabaccai e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica;
4. con il proprio *internet banking*, sul portale di Agenzia delle entrate-Riscossione e sulla piattaforma pagoPA.

L'Agenzia ha infine chiarito che il saldo dei bollettini potrà avvenire anche mediante compensazione con i crediti commerciali non prescritti, certi liquidi ed esigibili maturati per somministrazioni, forniture, appalti e servizi nei confronti della P.A..

Restando a Vostra disposizione per chiarimenti in merito, è gradita l'occasione per porgere distinti saluti.

Del Tredici studio professionale associato  
un associato